



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale	N° 216 del 22 Dicembre 2008
--	------------------------------------

Oggetto:

Costituzione della comunità montana "Val di Bisenzio" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2008, e in particolare:

- il comma 1, che prevede che la comunità montana è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- il comma 2, che prevede che il decreto stabilisce i termini e le modalità da rispettare e le operazioni da effettuare per costituire e insediare gli organi di governo della comunità montana ed ogni altra disposizione necessaria per l’approvazione dello statuto e per il funzionamento, anche in via transitoria, dell’ente; stabilisce altresì la denominazione della comunità montana, corrispondente a quella dell’ambito territoriale;
- il comma 5, che prevede che con il decreto di costituzione della comunità montana o con decreti successivi sono dettate le disposizioni per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati alla modifica di un ambito territoriale preesistente e, ove occorra:
 - a) le disposizioni per la successione nei rapporti attivi e passivi tra gli enti locali interessati e per il trasferimento o la ripartizione dei beni, delle risorse strumentali e del personale;
 - b) il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni regionali agli enti competenti ai sensi di legge e l’assegnazione delle relative risorse;
 - c) le disposizioni per il periodo transitorio e le modalità da osservare per il trasferimento delle funzioni regionali;

Visto l’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che dalla data di entrata in vigore della legge le comunità montane sono costituite negli ambiti territoriali indicati nell’allegato B della legge medesima, o come risultanti dalle eventuali modifiche di cui all’articolo 13, comma 2;

Visto l’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti di cui all’articolo 5 della legge regionale medesima, provvede alla costituzione delle nuove comunità montane, in continuità giuridica con quelle preesistenti e che per dette comunità montane:

- a) è disposta la costituzione della conferenza dei sindaci; l’assemblea in carica è adeguata ai comuni che risultano compresi nell’ambito della comunità montana; per i comuni che non sono già rappresentati nell’assemblea, l’assemblea è integrata dai rappresentanti di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) è disposto il rinnovo dell’assemblea, per tutte le comunità montane, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto;
- c) il presidente e gli assessori restano in carica fino al rinnovo dell’assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell’assemblea di cui alla lettera b);
- d) non può essere disposta la sostituzione del singolo assessore se non si è provveduto a dare attuazione all’articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008;
- e) il presidente, la giunta e l’assemblea in carica svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, salvo quanto previsto dalla lettera f);
- f) la conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall’articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall’entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale medesima;

- g) le norme dello statuto e i regolamenti della comunità montana preesistente si applicano, in via transitoria, per le parti non contrastanti con la legge regionale n. 37 del 2008.

Considerato che, entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, non sono state apportate modifiche all'allegato B alla legge regionale medesima concernenti l'ambito territoriale della comunità montana Val di Bisenzio;

Considerato che occorre assicurare in via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la continuità dell'azione amministrativa per l'esercizio delle funzioni regionali, dei compiti e delle attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già conferiti o assegnati alla comunità montana Val di Bisenzio per il territorio del comune di Montemurlo, già facente parte della comunità montana medesima, onde consentire l'aggiornamento della programmazione regionale e locale affinché il trasferimento delle funzioni agli enti locali competenti in via ordinaria avvenga in modo ordinato senza compromettere la qualità delle prestazioni;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 39 del 2000, il complesso agricolo forestale regionale, attinente il complesso "Acquerino-Luogomano", ricadente anche sul territorio del comune di Montemurlo, continua ad essere amministrato dalla comunità montana Val di Bisenzio, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale medesima, salvo diversa determinazione del Consiglio regionale;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla costituzione della comunità montana Val di Bisenzio ed a dettare disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2009, è costituita, in continuità con la preesistente comunità montana Val di Bisenzio, la comunità montana denominata "Val di Bisenzio", comprendente i comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio.
2. E' costituita la conferenza dei sindaci della comunità montana Val di Bisenzio, di cui fanno parte i sindaci dei comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio.
3. Il numero complessivo dei componenti dell'assemblea della comunità montana Val di Bisenzio è rideterminato in 14. Dalla data di costituzione non ne fanno più parte il sindaco ed i rappresentanti del comune di Montemurlo.
4. E' disposto il rinnovo dell'assemblea della comunità montana Val di Bisenzio, in occasione delle elezioni amministrative previste nel 2009, salvo il termine più breve previsto dal nuovo statuto.
5. Il presidente e gli assessori della comunità montana Val di Bisenzio, in carica alla data del 1° gennaio 2009, ad eccezione degli eventuali componenti che risultano essere amministratori del Comune di Montemurlo, restano in carica fino al rinnovo dell'assemblea, salva diversa previsione dello statuto vigente; è comunque disposto il rinnovo del presidente e degli assessori a seguito del rinnovo dell'assemblea di cui al punto 4 del presente decreto.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore della comunità montana Val di Bisenzio, non ne può essere disposta la sostituzione se non si è provveduto a dare attuazione all'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. In deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, in caso di cessazione di tutti gli assessori, il presidente, entro il termine di dieci giorni, provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008, nei limiti ivi previsti.
7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presidente della comunità montana Val di Bisenzio, in deroga a quanto previsto dallo statuto vigente e fino all'approvazione del nuovo statuto, alla sua elezione si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 37 del 2008. La conferenza dei sindaci propone il nuovo presidente entro dieci giorni e l'assemblea provvede all'elezione entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dalla carica del presidente medesimo. Se lo statuto vigente non consente di individuare il soggetto che svolge le funzioni di presidente in sostituzione del presidente cessato, dette funzioni sono esercitate, limitatamente per il periodo previsto per l'elezione del presidente, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica.
8. Il presidente, la giunta esecutiva e l'assemblea della comunità montana Val di Bisenzio svolgono le funzioni e i compiti previsti dallo statuto vigente, ad eccezione di quanto stabilito dal punto 9 del presente decreto.
9. La conferenza dei sindaci svolge le funzioni previste dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008 relative alla proposta di nuovo statuto; dall'entrata in vigore del nuovo statuto, svolge le altre funzioni da questo previste in conformità alla legge regionale n. 37 del 2008. Fino all'approvazione del nuovo statuto, la conferenza dei sindaci propone all'assemblea l'elezione del presidente in caso di cessazione di questo, in conformità a quanto stabilito dal punto 7 del presente decreto.
10. Se non si provvede, ai sensi del punto 6, secondo periodo, alla nomina della giunta, ovvero ai sensi del punto 7, secondo periodo, all'elezione del presidente, nei termini ivi previsti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2008.
11. La comunità montana Val di Bisenzio deve approvare il nuovo Statuto entro il 1° marzo 2009, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.
12. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, la comunità montana Val di Bisenzio esercita le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già ad essa conferiti o assegnati dalla Regione per il territorio del comune di Montemurlo, salvo quanto disposto al punto 14, lettera a), ultimo periodo.
13. Alla comunità montana Val di Bisenzio sono attribuite le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate dalla Regione anche per il territorio del comune di Montemurlo, per il periodo di esercizio delle stesse, secondo quanto previsto al precedente punto 12. Con la deliberazione di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008 sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, spetteranno agli enti competenti ai sensi di legge.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2010:
 - a) le funzioni, i compiti e le attività in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, già conferiti o assegnati alla comunità montana Val di Bisenzio per il territorio del comune di Montemurlo, sono

svolti dalla provincia di Prato, salvo quanto previsto alle lettere b) e c) del presente punto. E' altresì attribuita alla medesima provincia la competenza afferente alle istanze relative a competenze finanziarie attinenti all'anno 2010, pur se presentate nel corso del 2009.

- b) restano di competenza della comunità montana Val di Bisenzio i procedimenti avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2009, le opere in corso di realizzazione e i contenziosi sussistenti alla data medesima, relativi ai procedimenti e alle opere che interessano il comune di Montemurlo;
- c) la comunità montana Val di Bisenzio continua ad amministrare il complesso agricolo forestale, attinente il complesso "Acquerino-Luogomano", ricadente anche sul territorio del comune di Montemurlo, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2000, salvo diversa determinazione del Consiglio regionale, svolgendo altresì i compiti e le attività ivi collegate.

- 16. La comunità montana Val di Bisenzio e la provincia di Prato aggiornano, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.
- 17. La comunità montana Val di Bisenzio può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi già programmati e finanziati sul territorio del comune di Montemurlo.
- 18. L'attribuzione delle risorse del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 95 del 1996 terrà anche conto, secondo modalità e criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, del comune di Montemurlo, già facente parte della comunità montana Val di Bisenzio.
- 19. Al comune di Montemurlo è assegnato il contributo di cui all'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 37 del 2008.
- 20. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
- 21. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante tefefax:
 - al presidente della comunità montana Val di Bisenzio.
 - ai sindaci dei comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio, Montemurlo.
 - al presidente della provincia di Prato.
- 22. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Presidente
CLAUDIO MARTINI

Il Direttore Generale

VALERIO PELINI